


Studio Legale
Avv. Gennaro Belvini
Patrocinante in Cassazione
Dr. Lorenzo Belvini
 C.so N. Terracciano 28 - 80078 Pozzuoli (NA)
 Tel. 0815264726 - Fax 0815265415
 e-mail g.belvini@studiobelvini.it



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO

Per: Daniele Romina, nata a Napoli il 08.02.1980, residente in Milano (c.a.p.20143) alla Via Pasquale Paoli 6 c.f. DNLRMN80B48F839G rapp.ta e difesa in forza del mandato a margine del presente atto, dall'avv. Gennaro Belvini (c.f. BLVGNR59C02G964I - p.e.c. gennarobelvini@avvocatinapoli.legalmail.it), con studio in Pozzuoli al Corso Nicola Terracciano n. 28, chiedendo che le comunicazioni e notifiche siano eseguite al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Ordine degli Avvocati di Napoli: gennarobelvini@avvocatinapoli.legalmail.it e/o a mezzo fax al n. 0815265415.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro protempore.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante protempore;

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante protempore;

Nonché: Covelli Angelina e Cascio Benedetta - controinteressate:

per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia

a) della definitiva graduatoria ad esaurimento (GAE), con riferimento alla classe AAAA Scuola dell'Infanzia, redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano pubblicata il 12.08.2014 e avente protocollo n. 14589, dalla quale la ricorrente risulta cancellata, **nella parte in cui è stata cancellata ed esclusa la odierna ricorrente;**

b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il decreto MIUR n. 235/2014 dell'01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1,

MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Io sottoscritta Daniele Romina nata a Napoli il 08.02.1980 e residente in Milano (c.a.p. 20143) alla Via Pasquale Paoli 6 (c.f. DNLRMN80B48F839G), nomino l'Avv. Gennaro Belvini, a rappresentarmi e difendere nel presente giudizio, in ogni stato e grado. All'uopo gli conferisco ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto, proporre ricorso per motivi aggiunti, formulare istanze istruttorie e nominare sostituti, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed al giudizio, transigere e rilasciare quietanze, avendo per rato e fermo sin d'ora il suo operato. A sensi e per gli effetti della L. 675/96 e del successivo D.Lgs. 196/03, acconsento all'utilizzazione dei dati che mi riguardano al solo fine dello svolgimento dell'attività professionale inerente il mandato conferito con la presente procura. Eleggo domicilio con il nominato difensore.

Daniele Romina

Daniele Romina
Tel. 081 5264726
A. G. S. M. -

stabilisce che ".....la permanenza a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria." , nonché in parte qua gli art. 9 e 10 dello stesso decreto del MIUR 235/2014 dell'01.04.2014".

nonché:

per la declaratoria del diritto della ricorrente Daniele Romina all'inserimento nella GAE con riferimento alla classe AAAA Scuola dell'Infanzia, redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano pubblicata il 12.08.2014 e avente protocollo n. 14589.

FATTO

La ricorrente Romina Daniele, abilitata all'insegnamento per le scuole di infanzia, regolarmente, fin dal momento in cui le graduatorie avevano cadenza annuale, è sempre stata inserita nelle GAE provinciali presso l'ufficio scolastico di Milano;

Invero la ricorrente risulta inserita regolarmente, per la scuola dell'infanzia, nella graduatoria relativa all'anno 2010/2011 in posizione numerica di 3432 con 18 punti, e per l'anno scolastico 2012/2013, sempre per la scuola dell'infanzia, in posizione numerica 2664 con 18 punti.

La ricorrente non ha avuto modo, con le modalità e nei termini di cui al D.M. 235/2014, di presentare la domanda di permanenza/aggiornamento relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, per la formazione della graduatoria provinciale ad esaurimento, per la classe AAAA Scuola dell'Infanzia;

La ricorrente, avuto conoscenza della sua cancellazione/esclusione dalla graduatoria ad esaurimento provvisoria, ha inoltrato ai sensi dell'articolo 10 dell'indicato decreto ministeriale domanda di reclamo rivendicando l'inserimento in detta graduatoria;

Tale reclamo, presentato il 01.08.2014, non è stato neppure esaminato dall'ufficio scolastico provinciale di Milano che ha pubblicato in data 12.08.2014 la graduatoria definitiva ad esaurimento, decidendo erroneamente, a parere di questa difesa, la cancellazione della ricorrente dalla detta graduatoria.

Tale implicito provvedimento di cancellazione gravato si appalesa illegittimo e va, previa sospensione medio tempore, annullato, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,7,8,10 E 11 DELLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE-ECCCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO.

Il provvedimento implicito di cancellazione della ricorrente dalla GAE è stato reso in totale violazione della norma epigrafata.

Invero, seppur la ricorrente non ha presentato la domanda di permanenza e/o aggiornamento della GAE, nei modi e termini di cui al decreto del MIUR 235/2014, comunque, in data 01.08.2014 ha presentato, in vigenza della graduatoria provvisoria, al fine di ottenere il reinserimento nella graduatoria, e nei termini per la presentazione delle osservazioni in via amministrativa, reclamo per il mancato inserimento nella graduatoria provvisoria. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano in risposta al reclamo presentato e senza alcuna istruttoria ha provveduto, nell'adozione della definitiva GAE, a cancellare la ricorrente dalla stessa GAE, in totale mancanza di adozione di un provvedimento scritto e motivato.

E' evidente che la cancellazione, estremamente lesiva per la ricorrente, necessitava quanto meno dell'adozione di un provvedimento scritto contenente una esplicita ed adeguata motivazione, proprio in risposta ed a riscontro del reclamo presentato.

Tanto più che l'istituto del reclamo ad istanza di parte, previsto dall'art. 11 del decreto MIUR 235/2014, seppur disciplina l'ipotesi di regolarizzazione delle domande e le esclusioni, consente ai docenti abilitati di presentare reclamo per la tutela, in via amministrativa dei diritti ritenuti lesi.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano avrebbe dovuto, quindi, a fronte di una esplicita richiesta di parte supportare la cancellazione con provvedimento scritto e motivato e consentire alla ricorrente di conoscere il percorso logico giuridico che ha determinato la adozione dell'implicito provvedimento gravato; provvedimento che oltre che necessitava di una pur minima forma è in totale mancanza, come già detto, di una adeguata motivazione atto a sorreggerlo

Tutto ciò è ancor più fondato atteso che la ricorrente è risultata sempre inserita correttamente in graduatoria per gli anni scolastici precedenti, avendo acquisito legittimamente il diritto alla permanenza nella GAE.

L'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto, quindi, comunicare alla stessa l'avvio del procedimento comunicando che, in mancanza di presentazione di memorie e/o osservazioni nei termini e di manifestazione dell'interesse all'inserimento in graduatoria, avrebbe portato quale estrema conseguenza, la cancellazione dalla graduatoria.

La stessa istanza di reclamo presentata dalla ricorrente andava, quindi, riscontrata e fatta oggetto di valutazione, circostanza questa che è mancata del tutto.

L'Amministrazione scolastica ha adottato il provvedimento impugnato omettendo non solo di comunicare alla ricorrente il responsabile del procedimento ma non consentendo alla

stessa alcuna forma di partecipazione al procedimento e mancando, inoltre, di adottare un formale provvedimento adeguatamente motivato.

“ ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie; pertanto, in base a tale norma, la motivazione del provvedimento amministrativo deve essere completa e puntuale e deve essere chiara ed esauriente, quanto più l'atto venga ad incidere negativamente la sfera giuridica del suo destinatario, fermo restando, peraltro, che la prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contenga fin dal momento della sua emissione tutti gli elementi che lo giustificano” (TAR Lombardia, Milano n. 7873/2001).

“ Né vi è dubbio che l'onere della motivazione sia funzionale a garantire una più compiuta tutela innanzi al giudice amministrativo, che, se non può sindacare il merito delle scelte e delle valutazioni compiute dall'Amministrazione, può comunque accertare la logicità e la congruenza, la correttezza dei presupposti, l'adequatezza dell'attività istruttoria: elementi questi che soprattutto attraverso la motivazione – come intesa dalla legge- possono venire in evidenza...” (TAR Veneto n. 1475/2001).

La giurisprudenza ha chiarito che non è possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi compiuta da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, evidenziando in particolare che in ordine a provvedimenti di esito negativi, essi devono rendere adeguata ragione della congruenza delle scelte effettuate in forza delle conseguenze negative che si riverberano nella sfera dell'interessato.

“ L'obbligo di fornire le motivazioni delle valutazioni concorsuali è imposto dalla esigenza di tenere fede al principio sancito dal nostro ordinamento, che vuole sempre garantita la possibilità di un controllo non solo di legittimità ma anche di merito circa la ragionevolezza, la coerenza e la logicità dei giudizi comparativi soprattutto quando essi esprimono un esito negativo. Al candidato viene assicurato così il diritto di conoscere eventuali errori o le irregolarità in cui la commissione può incorrere, in maniera da poter valutare la possibilità di esperire un'azione giurisdizionale” (TAR Lazio n. 4564/2004).

Tutto ciò non si è verificato per il caso che ci occupa. L'amministrazione, come già detto, in violazione della norma epigrafata ha del tutto eluso l'obbligo di adottare un esplicito provvedimento e di fornire una congrua ed esauriente motivazione delle ragioni che hanno determinato l'adozione dello stesso implicito provvedimento negativo.

**VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 296/2006-
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 97/2004, COME
MODIFICATA DALL'ARTICOLO 1/bis DELLA LEGGE n. 143/2004-ECCCESSO DI**

POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO.

Il provvedimento implicito di cancellazione, come è dato capire, a parere dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, certamente ed erroneamente, trova supporto nella disciplina di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto MIUR 235/2014 laddove dispone che: *"la mancata presentazione della domanda (di permanenza e/o aggiornamento) comporta la cancellazione della definitiva graduatoria."*, ma lo stesso articolo 1, a sua volta, si rimette alla disciplina dell'articolo 1, comma 1/bis del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, norma di rango superiore, che così recita: *".....La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."*

E' evidente, quindi, che coloro che, come la ricorrente erano inclusi già nelle graduatorie per gli anni scolastici precedenti (2012/2013), ben potevano, come ha operato la ricorrente, con la presentazione del reclamo, essere reinserite in graduatoria col recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La citata disposizione dell'art. 1 del decreto MIUR 235/2004, che riproduce seppur in parte l'art. 1/bis della legge 143/2004, omette però la possibilità, a domanda dell'interessato del reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Come è pur vero che la ricorrente essendo già inclusa nella graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico precedente non poteva certamente immaginare che detto decreto rendesse inefficace tale suo pregresso inserimento.

Una disposizione di legge non può far venir meno diritti acquisiti, trattandosi per il caso che ci occupa di graduatorie ad esaurimento, per cui l'amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso tutelare l'affidamento di coloro che, essendo già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento anche per gli anni scolastici precedenti, non ritenevano di essere destinatari di tali nuove disposizioni.

L'amministrazione avrebbe dovuto, se non violando i principi costituzionali, comunicare agli interessati gli effetti del Decreto MIUR 235/2014 e segnalare l'onere della ripresentazione di una nuova domanda precisando che, la mancanza di tale ripresentazione, portava quale conseguenza la cancellazione definitiva dalle graduatorie, così come correttamente ha disposto l'art. 1/bis della legge 143/2004.

A fronte di graduatorie non più permanenti ma ad esaurimento per le quali non è previsto, stante la loro natura un termine di efficacia, proprio perché ad esaurimento con

finalità di recupero del precariato, la cancellazione dalle stesse doveva e deve essere oggetto di specifica volontà della parte interessata. Parte interessata che avrebbe potuto l'interesse a restare inserita nella graduatoria, o eventualmente, per una nuova e diversa situazione lavorativa verificatasi, manifestare di non aver più interesse a permanere nelle stesse graduatorie.

La omessa domanda non comporta in termini assoluti la definitiva cancellazione a causa dell'omissione, poiché gli interessati possono chiedere, sempre secondo la disciplina della stessa legge, il reinserimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Per il principio di buona amministrazione, sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, avendo la ricorrente acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all'ordine della graduatoria (essendo la stessa regolarmente inserita nella graduatoria per gli anni precedenti), non può essere prevista l'inefficacia di tale diritto o subordinare l'efficacia stessa ad un onere senza indicare per altro le modalità a tutela del principio dell'affidamento.

Codesto Ecc.mo TAR con sentenza n. 27460/2010, confermata dal Massimo Consesso con sentenza n. 3658/2014, per analogo caso, proprio in ordine alla fondatezza di tale tesi, ha così statuito: “*La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti a permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Orbene giusti i rilievi critici contenuti nel terzo motivo di ricorso, non è del tutto infondato ritenere che un applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta a finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interessi a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.....”.*

E' evidente, quindi, come la ricorrente, avendo tra l'altro manifestato la volontà di rimanere inserita in graduatoria con il reclamo presentato, non può assolutamente subire un provvedimento così lesivo come quello della cancellazione definitiva dalla graduatoria, in un momento, tra l'altro, estremamente difficile per i giovani in cerca di occupazione. A fronte tra l'altro di una previsione come quella di rendere le graduatorie da permanenti ad esaurimento tesa a risolvere il problema del precariato.

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4 E 97 DELLA COSTITUZIONE-VIOLAZIONE DELLA LEGGE 296/2006- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 97/2004, COME MODIFICATA DALL'ARTICOLO 1/bis DELLA LEGGE n. 143/2004-ECCCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO.

E' evidente che con il provvedimento gravato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha violato le norme in epigrafe indicate.

Invero, fermo restando la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3,4 e 97, il provvedimento impugnato, che trova supporto nel decreto MIUR 235/2014, è illegittimo per illegittimità derivata dallo stesso Decreto Ministeriale laddove non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare domande di permanenza, gli effetti della legge 143/2004, mancando di informarli, altresì, che in mancanza, nel nuovo termine fissato, la omissione avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

In mancanza di tale previsione, nell'onerare i docenti che già figurano in graduatoria a riaffermare una volontà che hanno già espresso con ricadute notevolmente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di volontà, si sono violati i principi e le regole di ragionevolezza e di buona amministrazione.

La mancata previsione di una norma di garanzia partecipativa mostra ancora di più la fondatezza della censura di eccesso di potere dell'impugnato decreto ministeriale.

Tanto più che tutte le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21/04/2004 avevano espressamente previsto che qualora i candidati interessati non avessero prodotto alcuna domanda sia di aggiornamento che di trasferimento il competente Centro Servizi Amministrativi avrebbe assegnato loro un breve termine per la regolarizzazione della posizione. Non mancando di evidenziare come lo stesso Decreto MIUR 235/2014 abbia previsto all'articolo 11 un procedimento di regolarizzazione delle domande per la ipotesi di presentazione di domande incomplete o parziali, assegnando un breve termine perentorio per la regolarizzazione stessa.

E' difficile, quindi, ritenere legittima una norma che riconduce, per la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria, addirittura alla cancellazione definitiva dalle GAE, atteso che la norma regolamentare di cui alla legge 143/2004, di rango primario, è finalizzata a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle stesse graduatorie.

IN MERITO ALL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dalla lettura dei motivi di ricorso che precedono.

Il danno grave ed irreparabile che consegue alla ricorrente dalla esecuzione del provvedimento impugnato è in re ipsa, atteso che il mancato inserimento nella GAE la vedrebbe esclusa dalla possibilità di ottenere un incarico, seppur a tempo determinato, per l'insegnamento nelle scuole d'infanzia, con la possibilità anche per il futuro, stante la cancellazione definitiva, di non poter mai più accedere all'insegnamento.

Non mancando di evidenziare, anche alla luce della notevole crisi che attualmente si registra, che la ricorrente è precaria.

Codesto Ecc.mo TAR per casi analoghi con notevoli decisioni cautelari e decreti Presidenziali ha sempre concesso il provvedimento incidentale ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento relativamente alle materie cui si riferiscono parti ricorrenti con i ricorsi avanzati(TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ordinanze nn. 7836/2014, 3093/2014, 3505/2014, 3494/2014).

IN VIA ISTRUTTORIA

si depositano gli atti indicati in ricorso e si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi gli atti ed i documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione.

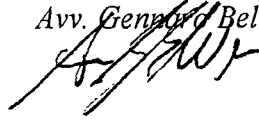
P. Q. M.

si conclude affinché voglia L'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, e della istanza cautelare per la pronuncia di inserimento della ricorrente nella graduatoria *definitiva ad esaurimento (GAE)*, con riferimento alla classe AAAA Scuola dell'Infanzia, redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano pubblicata il 12.08.2014 e avente protocollo n. 14589, dalla quale la ricorrente risulta cancellata, reietta ogni avversa richiesta istanza ed eccezione, dichiarare illegittimi ed annullare gli atti impugnati sopra specificati, per tutti i motivi sopra esposti.

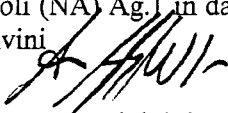
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n.11 e ss.mod., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e vertente in materia di pubblico impiego, pertanto è dovuto il contributo ridotto alla metà pari ad € 325,00.

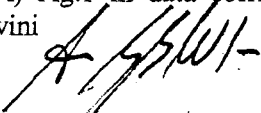
Avv. Gennaro Belvini



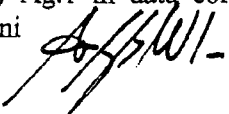
Io sottoscritto avv. Gennaro Belvini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - delibera del 18.11.2003 -, previa iscrizione al n. 47 del mio registro cronologico, ad istanza della ricorrente Daniele Romina, ho notificato il ricorso che precede al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e difeso ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76399526695-2, spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli (NA) Ag.1 in data corrispondente a quella del timbro postale. Pozzuoli 08.05.2014 avv. Gennaro Belvini



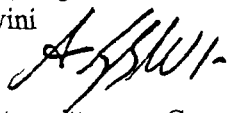
Io sottoscritto avv. Gennaro Belvini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - delibera del 18.11.2003 -, previa iscrizione al n. 48 del mio registro cronologico, ad istanza della ricorrente Daniele Romina, ho notificato il ricorso che precede all'**Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato e difeso ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76399526694-1, spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli (NA) Ag.1 in data corrispondente a quella del timbro postale. Pozzuoli 08.10.2014 avv. Gennaro Belvini



Io sottoscritto avv. Gennaro Belvini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - delibera del 18.11.2003 -, previa iscrizione al n. 49 del mio registro cronologico, ad istanza della ricorrente Daniele Romina, ho notificato il ricorso che precede all'**Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato e difeso ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76399526693-0, spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli (NA) Ag.1 in data corrispondente a quella del timbro postale. Pozzuoli 08.10.2014 avv. Gennaro Belvini



Io sottoscritto avv. Gennaro Belvini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - delibera del 18.11.2003 -, previa iscrizione al n. 50 del mio registro cronologico, ad istanza della ricorrente Daniele Romina, ho notificato il ricorso che precede alla sig.ra Cascio Benedetta domiciliata in Legnano (MI) (c.a.p. 20025) alla Via dei Tessitori n.2, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76399526692-9, spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli (NA) Ag.1 in data corrispondente a quella del timbro postale. Pozzuoli 08.10.2014 avv. Gennaro Belvini



Io sottoscritto avv. Gennaro Belvini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - delibera del 18.11.2003 -, previa iscrizione al n. 51 del mio registro cronologico, ad istanza della ricorrente Daniele Romina, ho notificato il ricorso che precede alla sig.ra Covelli Angelina domiciliata in Milano (MI) (c.a.p. 20162) alla Via Monti Padre Luigi 23, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76399526691-8, spedita dall'Ufficio Postale di Pozzuoli (NA) Ag.1 in data corrispondente a quella del timbro postale. Pozzuoli 08.10.2014 avv. Gennaro Belvini

